



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Andrea Enria

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni
On. Francesca Donato
On. Valentino Grant
On. Antonio Maria Rinaldi
Membri del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 19 maggio 2021

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-023

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio per l'interrogazione sull'esposizione del sistema bancario europeo al rischio di investimenti speculativi che mi è stata trasmessa con lettera del 20 aprile 2021 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Nell'interrogazione si fa riferimento al caso Archegos Capital Management, gestore di patrimoni privati risultato inadempiente lo scorso 26 marzo a fronte delle richieste di margini da parte di diverse banche di investimento globali. L'azienda aveva costituito posizioni ingenti e concentrate mediante il ricorso a total return swap. Avendo sede negli Stati Uniti, Archegos era esente dagli obblighi di informativa applicabili agli hedge fund.

In relazione ai quesiti specifici riguardanti l'incidente in questione, non posso esprimermi in merito alle azioni dei singoli enti creditizi in quanto la BCE è tenuta al rispetto dell'obbligo di segreto professionale stabilito nella direttiva sui requisiti patrimoniali. Tuttavia, faccio presente che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'impatto del tracollo di Archegos sulle banche direttamente vigilate dalla BCE non è rilevante.

Nell'ambito della sua azione di vigilanza, la BCE tiene sotto osservazione l'evoluzione del rischio di controparte derivante, tra l'altro, dalle attività di prime brokerage, compresi i rischi connessi alle operazioni con hedge fund condotte da alcune delle maggiori banche vigilate dalla BCE. Come ho affermato di recente¹, il comparto delle istituzioni finanziarie non bancarie è cresciuto significativamente in termini di entità, leva finanziaria e concentrazione dell'esposizione; terremo pertanto sotto osservazione tale area di rischio. Peraltro, l'assenza di obblighi di informativa per una vasta platea di imprese finanziarie non

¹ <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2021/html/ssm.in210506-ec5fa1bcac.en.html>

regolamentate (a volte le stesse banche non dispongono di informazioni granulari sulla leva finanziaria e sulla concentrazione delle esposizioni delle proprie controparti finanziarie) può ostacolare la capacità della BCE di valutare con accuratezza i rischi derivanti da tale settore.

Con riferimento al quesito sulla necessità di azioni volte a evitare eventuali rischi sistemici correlati, va rilevato che negli ultimi dieci anni le autorità di regolamentazione bancaria hanno emanato in diverse occasioni raccomandazioni e orientamenti intesi ad affrontare i rischi connessi agli intermediari non bancari. Ulteriori provvedimenti tesi ad assicurare maggiore trasparenza nell'informativa degli enti creditizi in merito alle esposizioni verso tali soggetti potrebbero essere considerati in futuro dalla Commissione europea e dall'Autorità bancaria europea (ABE), gli organismi competenti per la definizione delle norme. Ad esempio, l'ABE potrebbe considerare l'aggiornamento degli orientamenti emanati nel 2016 in materia di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra. Le autorità di vigilanza potrebbero quindi verificare se le banche si conformano a tali orientamenti.

Faccio presente, tuttavia, che il compito di imporre obblighi di registrazione, segnalazione e di altro tipo a hedge fund, gestori di patrimoni privati e simili intermediari non bancari esula dal mandato della vigilanza bancaria della BCE.

Con i più distinti saluti,

[firmata]

Andrea Enria